

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2008, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Lopez, Roberto Falessi, con
domicilio eletto presso l'avv. Roberto Falessi in Milano, via Bergamo 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale di Milano, domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via
Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo emesso dalla Questura di Milano in data 20.2.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2011 il dott. Ugo
De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che era
stato assunto in virtù dell'emanazione di un'ordinanza cautelare emessa
dal GIP presso il Tribunale di Milano per un reato in materia di
stupefacenti.

Nell'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 9 D.lgs.
286/98, la carenza di motivazione e l'eccesso di potere per travisamento
dei fatti, sviamento della causa, illogicità e irrazionalità manifesta.

Viene censurata il mancato rilascio di un permesso di altro tipo che deve
accompagnare la revoca del permesso ex art. 9 T.U. Imm. tutte le volte
che, come nel caso di specie, non sia disposta l'espulsione; la Questura
infatti ha riservato all'esito del giudizio penale il rilascio di altro
tipo di permesso.

Viene altresì censurato il giudizio di pericolosità e la riconduzione del
ricorrente tra le categorie indicate dalla L. 1423/56 formulato sulla
base di un unico episodio peraltro ancora nella fase delle indagini
preliminari, senza nessuna ponderazione come richiesto dalla norma con la
durata del soggiorno nel territorio nazionale e del suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo che nel caso in esame risale ormai a
diverso tempo indietro considerando che il permesso ex art. 9 era stato
già rilasciato nel 2005.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva respinta l'istanza cautelare con ordinanza riformata però dal Consiglio di Stato con provvedimento del 2.12.2008 dal momento che non era stata effettuata la ponderazione richiesta dalla norma ai fini della possibilità di concedere un permesso di altro tipo.

Il ricorso è fondato.

La revoca non poteva essere disposta sulla base della sola esistenza di una misura cautelare a carico del ricorrente poiché il terzo comma dell'art. 9 D.lgs. 286/98 prevede che debba esservi una sentenza di condanna anche non definitiva per procedere all'atto di autotutela (vedasi sul punto TAR Veneto 1440/2006).

Inoltre nel caso di revoca non accompagnata da un provvedimento di espulsione deve essere rilasciato ai sensi della stessa norma un altro tipo di permesso di soggiorno.

La fondatezza del primo motivo di ricorso esime dalla valutazione dell'ulteriore motivo essendo sufficiente a giustificare l'annullamento dell'atto impugnato.

La Questura potrà nuovamente valutare la possibilità di revocare il permesso ex art. 9 citato solo se nel frattempo sia intervenuta una sentenza di condanna a carico del ricorrente avendo cura di rilasciare un altro tipo di permesso, laddove tale condanna sia stata emessa, tenendo conto del grado di inserimento socio-lavorativo dell'interessato.

Le spese possono esse compensate in virtù del diverso esito del giudizio cautelare rispetto alla sentenza di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)